

# Ambiente e altre scienze. Una selezione di ingredienti per una ricetta multidisciplinare. Riflessioni di sintesi

di *Giorgia Pavani*

**Abstract:** Environment and other sciences. A selection of ingredients for a multidisciplinary recipe. Synthesis considerations - The contribution summarizes the main topics discussed in the panel “Ambiente e altre scienze”. The selected papers denote some useful elements for developing multidisciplinary studies.

**Keywords:** science based approach; blanquitud; buen vivir; climate change litigation; environmental constitutionalism

## 1. Introduzione

In titolo del primo panel “Ambiente tra diritti [al plurale] e altre scienze” evoca tanto l’interazione tra i vari rami del diritto quanto la propensione alla contaminazione da parte di (tante!) altre scienze nello studio dell’ambiente.

È noto che le contaminazioni tra il diritto (comparato) e gli altri saperi sono particolarmente complesse, tanto che questa complessità si riflette anche nei tentativi classificatori: non c’è unanimità nella dottrina tra i significati da attribuire ai termini che sottendono i vari gradi di interazione e dell’uso che delle altre scienze si fa.

Lo ricorda Arianna Vedaschi in un recente saggio<sup>1</sup> dove richiama, puntualmente, i caratteri dei termini «interdisciplinare», «multidisciplinare», «transdisciplinare»; le coincidenze e le dissonanze tra le proposte classificatorie<sup>2</sup>, nonché le difficoltà dell’analisi interdisciplinare, tanto da concludere il saggio con una riflessione sull’opportunità, per il comparatista, di insistere su questo percorso. La domanda (retorica) dell’autrice trova conferma in uno dei temi più trasversali tra le varie scienze, oggetto di questo Convegno annuale. Lo studio dell’ambiente “non

---

<sup>1</sup> A. Vedaschi, *Diritto comparato e interdisciplinarietà: tra innata vocazione e incompiuta realizzazione?*, in *DPCEonline*, 2/2021, 301 ss.

<sup>2</sup> Ai quali si aggiungono le nozioni di *cross-disciplinarity*, *transdisciplinarity* e *borrowing*. Dagli studi di J. Piaget, *L’epistemologie des relations interdisciplinaires*, Paris, 1972 la letteratura si è molto arricchita. Per un richiamo delle principali teorie e della differente terminologia, oltre al saggio di Vedaschi sopra richiamato, si rinvia al lavoro di S. Baldin, *Diritto e interdisciplinarietà: note sulla integrazione metodologica con le altre scienze sociali*, in *Revista General de Derecho Público Comparado* 25 (2019), 3 ss.

lascia vie di scampo” (al pari di altri temi investigati dai comparatisti negli ultimi anni: quali il biodiritto, il diritto e nuove tecnologie, ecc.) tanto che il panel ha perso la sua esclusività a favore di un generale riconoscimento della necessità di utilizzare altre scienze nelle ricerche sull’ambiente, emerso in molte relazioni presentate durante le due giornate di lavori.

La trasversalità e la versatilità del tema ha arricchito il dibattito dottrinale sull’evoluzione dello studio del diritto all’ambiente, al nuovo costituzionalismo climatico finanche alla costruzione teorica del diritto dell’ecologia. Tale evoluzione è ben chiara tra gli studiosi che hanno risposto alla call for papers di questo panel, andando oltre il canovaccio tracciato inizialmente. I relatori si sono mossi agilmente tra i vari rami del diritto; i giovanissimi, in particolare – non scontando la rigidità talvolta riflessa dall’inquadramento in un settore scientifico disciplinare – sono stati più propensi a trattare le tematiche prescelte mediante lo studio di una pluralità di fonti, nazionali, europee e internazionali, sconfinando tra i settori, dal diritto pubblico al diritto privato.

Nelle loro relazioni hanno identificato alcuni elementi extragiuridici necessari per la riuscita dell’analisi giuridica, talvolta con un livello di precisione tale da ricordare la maestria con cui, nell’arte culinaria, si individua l’ingrediente corretto e si quantifica il “qb”, ossia la quantità necessaria per la riuscita della ricetta, la cui determinazione è lasciata all’esperienza e alla sensibilità dell’esecutore, ma non rappresenta un’opzione<sup>3</sup>!

Al di là della metafora, gli elementi extragiuridici e le altre scienze individuate dai primi cinque relatori del panel nelle tematiche proposte sono essenzialmente tre:

- i dati scientifici e il consenso della comunità scientifica nazionale e internazionale;
- le categorie e i modelli forgiati da altre scienze;
- i concetti e le definizioni da parte di altre scienze, in particolare l’antropologia e la filosofia, per la determinazione di status, diritti collettivi, nuovi modelli giuridici alternativi allo sviluppo occidentale.

## 2. I dati scientifici e il consenso della comunità scientifica nazionale e internazionale

In due relazioni (quella di Maria Francesca Cavalcanti e, in via incidentale, anche in quella di Pasquale Viola) emerge l’attitudine ad affidarsi ai dati tecnico-scientifici nel contenzioso climatico; nella relazione di Francesco

---

<sup>3</sup> Il “quanto basta” si distingue infatti dal “a piacere” per l’essenzialità dell’ingrediente. Alcuni classici della cucina italiana utilizzano regolarmente il “q.b.” in una serie numerosa e variegata di ingredienti (si vedano le ricette de I Cantarelli raccolte – alcune tramandate mediante dettatura da Mirella Cantarelli alla nipote Daniela – da A. Salarelli, *I Cantarelli. Storia e mito della cucina italiana*, Parma, 2013, 123 ss.) e l’Artusi (P. Artusi, *La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene*, Modena, 1980, 55 ss.). Altri utilizzano unità di misura indefinite per alcuni ingredienti, es. «un pizzico» o «una presa» per i granuli e le spezie, alternativamente a un generico «necessario» per gli altri (N. Bergese, *Mangiare da re*, Milano, 1969).

Gaudiosi si evidenzia il rapporto intenso e, a tratti, conflittuale tra diritto internazionale del mare e la ricerca scientifica.

Il diritto internazionale determina e regola la ricerca scientifica negli spazi marini mediante lo strumento della Convenzione<sup>4</sup>, promuovendo, in particolare, la diffusione di informazioni e tecniche scientifiche non sottoposte a brevetto da parte degli Stati, nonché il flusso di dati e di informazioni scientifiche.

Il trasferimento di tecnologie è considerato un istituto del diritto internazionale volto a facilitare la cooperazione internazionale allo sviluppo mediante una serie di strumenti di promozione dello scambio di tecnologie marine. L'obiettivo consiste nel facilitare il regime di assistenza tecnica nei confronti dei Paesi che non dispongono delle risorse tecnologiche e scientifiche per portare avanti la ricerca sulla protezione degli spazi marini.

Il lato problematico e conflittuale del rapporto tra diritto internazionale e scienza è rappresentato non tanto dal "come" regolare, ma da "chi" è preposto alla protezione dell'ambiente marino, ossia i centri nazionali di ricerca scientifica e tecnologica marina (o le commissioni scientifiche). L'attuazione di questa parte della Convenzione si è rivelata più problematica di altre, essendo la logica di sovranità statale prevalente su quella meramente solidaristica, volta a favorire la ricerca scientifica internazionale.

Esiste però un esempio positivo di prassi di cooperazione scientifica: l'Artico, dove il consiglio Artico e l'organizzazione marittima internazionale, tramite apposite commissioni scientifiche operanti a tutela dell'ecosistema Artico, hanno contribuito a implementare la ricerca e lasciano ben sperare per una possibile futura creazione di meccanismi di cooperazione scientifica internazionale anche a livello universale.

Se nella relazione di Francesco Gaudiosi il rapporto tra diritto (internazionale) e scienza vede il tentativo del diritto di regolare la scienza<sup>5</sup>, nella relazione di Maria Francesca Cavalcanti e, in un passaggio, in quella di Pasquale Viola, incentrate sulla giustizia climatica, il diritto si affida alla scienza.

I presupposti di questo «percorso comune», come lo definisce Cavalcanti, tra diritto e scienza, sono da ricercare, da un lato, nell'affermazione del fallimento degli Stati nel far fronte alla crisi climatica (incipit comune a più relazioni presentate nel Panel) e nella conseguente violazione dei diritti umani fatta valere in giudizio; dall'altro,

---

<sup>4</sup> La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), in vigore dal novembre 1994, firmata da 168 Stati, rappresenta il quadro giuridico internazionale del diritto internazionale del mare. L'obiettivo dell'UNCLOS è quello di creare «un ordinamento giuridico per i mari e gli oceani che faciliti le comunicazioni internazionali e promuova gli usi pacifici dei mari e degli oceani, l'utilizzo equo ed efficiente delle loro risorse, la conservazione delle loro risorse biologiche e lo studio, la protezione e la preservazione dell'ambiente marino (Preambolo, trad.)». Sul piano delle fonti, la *soft law* acquisisce una notevole importanza: la Convenzione viene integrata da linee guida della Commissione oceanografica intergovernativa dell'UNESCO sul trasferimento delle tecnologie marine.

<sup>5</sup> In particolare la Parte XIII dell'UNCLOS prescrive regole e disposizioni relative alla ricerca scientifica marina al fine di facilitare la cooperazione scientifica internazionale.

nell'accettazione delle evidenze scientifiche degli effetti negativi delle attività umane sugli ecosistemi, e nel consenso della comunità scientifica internazionale che ha ispirato una serie di programmi di cooperazione internazionale, richiamati puntualmente da Cavalcanti e Viola<sup>6</sup>.

In particolare, spicca il ruolo del *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) i cui rapporti sui risultati scientifici sul cambiamento climatico antropogenico, pubblicati regolarmente, sono un punto di riferimento per le istituzioni internazionali<sup>7</sup>, e non solo.

Esistono, infatti, esempi di affidamento ai dati scientifici da parte della classe politica – o, perlomeno, di non negazionismo, come è emerso da alcuni interventi della prima giornata di lavori – per assumere decisioni destinate a convertirsi in strumenti normativi. Ciò avviene a tutti i livelli, anche a livello locale, talvolta, in contrasto con le politiche statali o regionali.

È sufficiente menzionare il movimento *Climate Mayor*, un network di alcuni Sindaci, Governatori e imprese statunitensi, i quali hanno deciso di mantenere e rafforzare le misure anti inquinamento disattese dall'allora Presidente Trump<sup>8</sup>.

Per rimanere entro i confini nazionali, ricordiamo quello che può essere definito un “grido di aiuto per adempiere a una obbligazione sovranazionale” dei Sindaci delle nove città italiane selezionate dalla Commissione Europea per la *Mission Climate-neutral and smart cities al 2023*<sup>9</sup> i quali hanno deciso di aderire alla campagna “un voto per il clima”<sup>10</sup>, promossa da un gruppo di scienziati italiani sulla base di una evidenza scientifica<sup>11</sup> e “logista” (l'Italia *hot spot* del cambiamento climatico per la

---

<sup>6</sup> Sul piano internazionale, la necessità di portare avanti ricerche e studi scientifici sulle fonti e sulle cause del cambiamento climatico si fa risalire al UN General Assembly Resolution 43/53, *Protection of global climate for present and future generations of mankind*, A/RES/43/53 (6 dicembre 1988), ma è con la United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC del 1992 e i protocolli adottati nelle successive Conferenze (in particolare quelle di Kyoto del 1997 e di Parigi del 2015) che il diritto internazionale si affida alla comunità scientifica internazionale per la fissazione dei valori soglia contenuti nei protocolli.

<sup>7</sup> P. Viola, *La contribución científica del Intergovernmental Panel on Climate Change al Pacto Verde Europeo: introducción a la European Climate Law*, in *A&C- Revista de Direito Administrativo e Constitucional*, 81, 2020, 81-101.

<sup>8</sup> Si tratta di un network bipartisan (ad oggi composto da più di 400 Sindaci di città ubicate in Stati sia “blu” sia “rossi”) contrario alla decisione di ritirarsi dagli Accordi di Parigi, formalmente notificato alle Nazioni Unite nel 2019 da parte degli Stati Uniti. Sono invece 25 gli Stati e i territori che si sono uniti al *US Climate Alliance*, coalizione di Governatori impegnati, tra le altre cose, a promuovere politiche che riducano le emissioni di gas serra almeno del 26-28% entro il 2025 rispetto ai livelli del 2005.

<sup>9</sup> Le città italiane selezionate nell'ambito del *Mission Climate-neutral and smart cities al 2023* sono: Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma, Torino.

<sup>10</sup> Le ragioni che hanno animato i primi cittadini a sottoscrivere la petizione sono state esposte sui quotidiani e sono ben sintetizzate in questo passaggio: «siamo convinti che dalle città possa partire una rivoluzione politica e culturale indispensabile a cambiare il modello energetico e al contempo a migliorare la qualità della vita dei nostri centri urbani» (La Repubblica, 8 agosto 2022).

<sup>11</sup> Si trattava di una petizione online, lanciata dagli scienziati del clima per far sì che la crisi climatica venga posta in cima all'agenda politica in vista delle elezioni svoltesi lo scorso 25 settembre 2020: «Chiediamo con forza alla politica di considerare la crisi

posizione strategica nel Mediterraneo, più volte richiamata durante il Convegno).

La vocazione comunitaria degli enti locali e l'approccio *place based* e di sviluppo urbano integrato che da tempo emerge dalle politiche promosse dall'Unione Europea evidenziano l'intreccio tra questione sociale, temi ambientali e *governance* urbana. Nella fattispecie, si tratta di una dichiarazione politica basata sull'evidenza – per i Sindaci – di dati scientifici prodotti dalla comunità scientifica nazionale sui quali impostare le politiche locali principalmente nel settore dei trasporti, in ottemperanza al “mandato” ricevuto dalla Commissione europea.

Dall'analisi del formante legislativo e giudiziario, Maria Francesca Cavalcanti evidenzia il rapporto tra diritto (internazionale) e scienza nell'incorporazione dei dati scientifici nei testi normativi, a iniziare dalla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nella quale l'affidamento alla scienza avviene per la definizione di alcuni termini rilevanti per la Convenzione stessa, per la determinazione di alcuni valori-obiettivo per gli Stati, sulla base del principio di precauzione climatica. Si delinea quindi una «riserva di scienza»<sup>12</sup> caratterizzata da un rinvio mobile del diritto alla scienza che può far diventare i fatti, scientificamente accertati, il presupposto della norma stessa.

Maria Francesca Cavalcanti, in un paragrafo dal titolo evocativo «la scienza alla sbarra: il ruolo dei dati scientifici nel contenzioso climatico» seleziona tre casi giudiziari per dimostrare i diversi livelli di interazione tra diritto e scienza:

- il caso Urgenda, risolto dalla Corte Suprema dei Paesi Bassi nel 2019, nel quale i dati scientifici sono stati utilizzati per definire il contenuto concreto delle fonti giuridiche e degli obblighi da esse derivanti (*attribution science* con funzione di parametro per valutare la buona fede oggettiva dello Stato);

- *Il caso Affaire du Siècle*, risolto dal *Tribunal Administratif de Paris* nel 2019, nel quale i dati scientifici internazionali sono stati confrontati con quelli di enti scientifici nazionali e utilizzati per verificare la conformità della condotta dello Stato francese agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, che lo Stato stesso si era prefissato di raggiungere con atti normativi di diritto interno;

- *Il caso Neubauer et al.*, risolto dal Tribunale costituzionale federale tedesco, nel quale si afferma un obbligo costituzionale, *ex art. 20.a GG* per il legislatore di adeguare il diritto ambientale agli sviluppi e alle scoperte scientifiche più rilevanti (documentate nei dati scientifici internazionali e nazionali).

---

climatica come un problema prioritario da affrontare”; gli scienziati del clima offrono la loro collaborazione per elaborare soluzioni e azioni concrete che siano scientificamente fondate, praticabili ed efficaci». L'appello è consultabile online al seguente indirizzo:

[https://www.greenandblue.it/2022/08/03/news/crisi\\_climatica\\_lettera\\_aperta\\_scientifici\\_politica\\_italiana-360156752/](https://www.greenandblue.it/2022/08/03/news/crisi_climatica_lettera_aperta_scientifici_politica_italiana-360156752/).

<sup>12</sup> Per le definizioni si rinvia a M. Carducci, *La ricerca dei caratteri differenziali della giustizia climatica*, in *DPCEonline*, 2/2020, 1345 ss, spec. sulla riserva di scienza, 1363 e D. Servetti, *Riserva di scienza e tutela della salute*, Pisa, 2019.

Pasquale Viola include questi e altri casi di giustizia climatica nell'analisi di politiche, legislazioni e giustizia climatiche, ossia uno dei quattro temi di indagine proposti nella sua relazione (che muove dalla genesi del diritto ambientale per approdare al costituzionalismo ambientale e, infine, svilupparsi in un'ipotesi di proto-costituzionalismo climatico). Viola propone la tesi secondo la quale approcci ecologici, flessibili e integrati rappresentino strumenti fondamentali per espandere le capacità adattive degli ordinamenti giuridici.

### 3. Le categorie e i modelli forgiati da altre scienze

Paola de La Rocha propone una categoria sociologica – la *blanquitud*, ricostruita sulla base del pensiero del sociologo Echeverría – per interpretare gli enunciati costituzionali e legislativi sui diritti dei popoli indigeni e sui diritti della Natura in Ecuador e Bolivia. Con questa categoria, l'autrice introduce una “variabile sociologica” nel dibattito su multiculturalismo, *pluralismo jurídico* e *derechos ambientales* aiutando gli studiosi a decodificare l'impostazione – tipicamente occidentale – delle teorie sui diritti umani nei testi (e nei contesti) latinoamericani.

Questa proposta sconta tuttavia un paradosso strutturale: Echeverría basa infatti la sua ricostruzione su studi marxisti e weberiani, quindi occidentali, per adattarla poi all'America latina. Il focus eurocentrico si nota già dal richiamo al *ethos* di cui ragiona Weber: con *blanquitud* non si fa riferimento al colore della pelle (né alla razza) in sé – da qui la sostanziale intraducibilità del termine – ma a un modo di essere e di comportarsi degli individui bianchi, che Echeverría individua come *blanquitud* moderna-capitalista (occidentale) dei *civilizadores* imposta ai coloni.

L'uso di questa categoria sociologica è ricorrente in un recente filone dottrinale, tendenzialmente femminile (ma non femminista secondo la tradizione occidentale) per esaltare nuove epistemologie che «nunca dejaron pervivir las lógicas blancas y eurocéntricas»<sup>13</sup>.

La ritroviamo, ad esempio, negli studi di María Elena Attard sulla giurisprudenza del *Tribunal Constitucional Plurinacional* boliviano vincolata alle azioni popolari presentati da popoli indigeni<sup>14</sup>. La giurista boliviana dimostra che nonostante il nuovo disegno costituzionale e il ruolo assegnato al TCP in uno Stato *plurinacional* le «todopoderosas togas negras de la justicia constitucional, todavía perviven y reproducen visiones racistas, homogeneizantes, monoculturales, excluyentes, sexistas y opresoras que silencian a los históricamente oprimidos, convalidando así

---

<sup>13</sup> L. Estupiñán Achury, *Neoconstitucionalismo ambiental y derechos de la naturaleza en el marco del nuevo constitucionalismo latinoamericano: El caso de Colombia*, in L. Estupiñán Achury, C. Storini, R. Martínez Dalmau (eds.), *La Naturaleza como sujeto de derechos en el constitucionalismo democrático*, 2019, Bogotá, 363-385. Entrambe le studiose sono esponenti della *red de constitucionalistas latinoamericana*. Vari riferimenti sono contenuti nel libro di R. Martínez Dalmau, C. Storini, R. Viciano Pastor, *Nuevo constitucionalismo latinoamericano. Garantías de los derechos, pluralismo jurídico y derechos de la naturaleza*, Santiago de Chile, 2021.

<sup>14</sup> M.E. Attard, *La acción popular boliviana a la luz del modelo polifónico de justicia constitucional*, tesi dottorale in corso di pubblicazione.

una cultura de dominación, de colonialidad y de explotación hacia los pueblos indígenas, la Madre Tierra y los seres sintientes»<sup>15</sup>.

Con questa visione antropocentrica basata ancora sul concetto di *derechos medioambientales*, piuttosto che sul nuovo paradigma latinoamericano che concepisce la *Madre Tierra* come titolare di diritti, il TCP non ha ancora sviluppato pienamente una giurisprudenza conforme al paradigma biocentrico – ampiamente richiamato in varie relazioni e approfondito da Gazzetta nella sua presentazione incentrata sul *buen vivir*.

Paola de La Rocha riflette su questa difficile implementazione del cambio di paradigma in Ecuador e Bolivia, applicando la categoria della *blanquitud* al tema del multiculturalismo e dei diritti all'ambiente. Nel caso dell'Ecuador, l'autrice ripercorre gli articoli della Costituzione dedicati ai diritti della natura e dei popoli indigeni per dimostrare la tensione, nella grammatica costituzionale, tra l'affermazione della *Pachamama* come soggetto di diritto (art. 10) e il diritto della *Pachamama a la restauración* (art. 72), il richiamo al *medio ambiente* e a *los recursos naturales* (art. 83) e a *las riquezas naturales* (art. 74), in una logica – secondo l'autrice – di degradazione del soggetto Natura.

In questa mutazione terminologica de La Rocha rivede un «ethos capitalista», «un ethos de blanquitud», «che riconosce i diritti solo agli esseri umani» e non a tutti gli esseri viventi, rievocando quello stretto legame tra multiculturalismo e neoliberalismo sostenuto da una parte della dottrina latinoamericana.

Questo «ethos capitalista de blanquitud» riaffiora anche nella parte della Costituzione dedicata all'enumerazione dei diritti collettivi dei popoli indigeni (art. 57), ossia dei soggetti che dovrebbero generare il cambio di paradigma: «il buon indigeno che vede nella natura una risorsa dà mostra del “buon comportamento” in termini di modernità capitalista e partecipa della *blanquitud*, ossia partecipa dei benefici della prosperità, dello sfruttamento, della commercializzazione delle risorse non rinnovabili».

#### 4. I concetti e le definizioni da parte di altre scienze

Nel caso della Bolivia, la categoria della *blanquitud* si applica all'interpretazione del carattere indigeno di un popolo, facendo la Costituzione riferimento al «dominio ancestrale sui territori» (art. 2) e alla loro «esistenza precedente all'invasione coloniale spagnola» (art. 30). Ossia, per essere considerato indigeno oggi, occorre appartenere al passato, secondo il fenomeno che in antropologia si denomina «condizione allocrona»<sup>16</sup> (confermato dall'esistenza di un test per essere riconosciuti indigeni).

---

<sup>15</sup> Secondo l'autrice, il TCP, in modo ricorrente, «utiliza argumentaciones arbitrarias y autorrestricciones jurisprudenciales» contrarie al *constitucionalismo plurinacional comunitario y descolonizador* e al *modelo polifónico* di giustizia costituzionale delineato nella Costituzione del 2009, impedendo una «real descolonización del derecho procesal constitucional a través de la acción popular».

<sup>16</sup> Nel pensiero di Johannes Fabian «alla contemporaneità subentra l'allocronismo, dove gli “Altri” sono “in un altro Tempo”»: J. Fabian, *Il tempo e gli altri. Come l'antropologia costruisce il proprio oggetto*, Milano, 2021.

Paola de La Rocha sostiene che questa condizione risponda a un dispositivo coloniale; ipotizza, infatti, che sia la *blanquitud* a unire questi due modi di ragionare e si domanda come i non indigeni immaginano gli indigeni e come in non indigeni immaginano la Natura: «el indígena imaginado no puede ser otro que el buen indígena, guardian de los campos, los bosques, los eco-sistemas, es decir, de la naturaleza imaginada desde occidente».

La Costituzione del 2008 imporrebbe quindi la *blanquitud* ai popoli indigeni per affermare la loro relazione con la Natura e svelerebbe il forte radicamento delle categorie occidentali in Abya Yala<sup>17</sup>.

La ricerca di modelli giuridici alternativi a quelli occidentali è emersa dalle relazioni del Panel. Se ne è occupata puntualmente Cristina Gazzetta rispetto al principio del *buen vivir* andino domandandosi se possa rappresentare un modello giuridico alternativo allo sviluppo occidentale, nella realizzazione di un (neo)costituzionalismo ambientale<sup>18</sup>.

Cristina Gazzetta propone un approccio multidisciplinare, partendo dal pensiero del filosofo Hans Joans e della sua etica del futuro: nel reinterpretare il «rapporto etico tra soggettività umana ed extraumana, che emerge dalla natura [il filosofo] si domanda se la soggettività umana possa prendersi cura solo di se stessa», delineando un principio di responsabilità verso le generazioni future. Anche il rapporto uomo-natura viene analizzato con il ricorso alla filosofia, in particolare viene richiamata la teoria del biocentrismo<sup>19</sup>.

Questa è una sintesi degli “ingredienti”/elementi individuati da alcuni relatori del Panel “Ambiente tra diritti e altre scienze” che ben si prestano a essere sviluppati in ricerche aperte a contaminazioni e che questi comparatisti sapranno ben dosare.

Giorgia Pavani  
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali  
Università degli studi di Bologna  
[giorgia.pavani@unibo.it](mailto:giorgia.pavani@unibo.it)

---

<sup>17</sup> Come sostiene un'altra studiosa latinoamericana – la giurista peruviana Nilda Garay – per la quale la *blanquitud* esprime solo una parte del razzismo strutturale che identifica lo Stato moderno. Nilda Garay è ancora più critica verso l'imposizione di alcune categorie costituzionali prodotte dal costituzionalismo moderno agli Stati indipendenti in Abya Yala. Grazie alle risultanze di studi sociologici, dell'antropologia e della biologia, questa studiosa contrappone alle categorie occidentali divenute universali la creazione di «categorías alternativas que respondan a realidades de los pueblos del Sur»<sup>17</sup>. Cfr. N. Garay Montañez, *Eurocentrismo y constitucionalismo: sobre lo genérico y lo no occidental*, in *Revista General de Derecho Público Comparado*, 31/2022.

<sup>18</sup> Sul significato da attribuire al principio del *buen vivir* e *vivirbien* nell'ottica della cosmovisione dei popoli autoctoni dell'area andina *sumak kawsay* e *suma qamaña* la letteratura è piuttosto corposa. Per una sintesi delle principali letture si rinvia al lavoro di S. Baldin, *Il buen vivir nel costituzionalismo andino. Profili comparativi*, Torino, 2019.

<sup>19</sup> Teoria elaborata da un filosofo assieme a un astronomo: R. Lanza, B. Berman, *Biocentrismo. L'universo, la coscienza. La nuova teoria del tutto*, Milano, 2015.